

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 14/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

In data 4.2.2008 (prestito n. 49789) la ricorrente stipulava una cessione del quinto con la con una società finanziaria estinguendo un precedente prestito (n. 40792) perfezionato sempre con la medesima finanziaria in data 13.9.2007.

Con specifico riferimento al prestito n. 49789 la ricorrente espone di averlo stipulato nel 2008 (cessione del quinto) con una società finanziaria; tale contratto veniva acquisito dalla banca resistente nell'ambito di un'operazione di cessione di ramo d'azienda infra gruppo perfezionata nel giugno 2009.

Il prestito veniva estinto il 31.12.2011, alla rata n. 48, il conteggio prevedeva, oltre agli interessi sulle rate a scadere, un abbuono per commissioni bancarie di € 1.474,63.

In data 11.11.2013, tramite il legale, la ricorrente contestava i conteggi di estinzione dei prestiti. In particolare l'avvocato evidenziava l'opacità delle condizioni contrattuali e la violazione da parte dell'intermediario dei doveri di correttezza e buona fede essendo "palese" la carenza di una adeguata informativa sulla reale costo dei prestiti.

Chiede pertanto in ragione dell'art. 125 TUB l'equo ristoro dei costi sostenuti all'atto della stipula. In relazione a ciò il legale presenta il calcolo di un rimborso pro-quota delle commissioni che per il contratto n. 49789 risulta pari a € 5.456,73 oltre € 1.000,00 per

“danno da estinzione ante termine” in quanto ritiene che l’intermediario abbia proceduto ad una estinzione in violazione dell’art. 39 del DPR 180/50.

La resistente forniva risposta il 21.11.2013 invitando la ricorrente a presentare la richiesta di rimborso delle quote alla compagnia assicurativa “unico soggetto legittimato” e comunicando di non poter accogliere la richiesta ulteriore di rimborso delle commissioni in quanto “considerate come costi di impianto della pratica, vincolanti per l’erogazione del finanziamento”. Rigettava altresì il rimborso delle spese legali, in quanto l’assistenza di un legale era una libera decisione del ricorrente.

In conclusione la ricorrente chiede “l’equo ristoro di commissioni e spese assicurative non rimborsate in sede di estinzione anticipata” per entrambi i prestiti, ritenendoli “unica operazione” per complessivi € 8.206,94.

Chiede altresì € 2.000,00 quale danno per la stipula “ante termine” (art. 39 del DPR 180/50) e € 1.000 per le spese legali.

L’intermediario resiste al ricorso ed espone:

- di aver già rimborsato quanto dovuto per le “commissioni” avendo calcolato – al momento dell’estinzione anticipata del prestito - “l’equo rimborso” da riconoscere al cliente in base “ ad un criterio assimilabile a quello degli interessi corrispettivi come richiamato altresì nelle decisioni del Collegio di Napoli 1805/2013 e n. 3053/2012...il rimborso degli importi viene eseguito unitamente al capitale secondo un piano di ammortamento alla francese ed è una curva che decresce con il rimborso delle rate”;
- di non essere legittimato passivo per quanto riguarda il rimborso degli oneri assicurativi, il cui ristoro spetta alla Compagnia di assicurazione.

Rigetta altresì il rimborso delle spese legali ritenendo che la procedura ABF non richiede la difesa di un legale.

La resistente chiede il rigetto del ricorso riferito al contratto n.49789 estinto nel 2011; nulla dice in merito al contratto prestito n. 40792 e sui danni per estinzione anti termine.

Diritto

1. - In data 4.2.2008 (prestito n. 49789) la ricorrente stipulava una cessione del quinto con la con una società finanziaria estinguendo un precedente prestito (n. 40792) perfezionato sempre con la medesima finanziaria in data 13.9.2007.

Nel dicembre 2011 la ricorrente estingueva anticipatamente anche il secondo prestito; contratto nel frattempo ceduto alla resistente nel giugno 2009.

Il legale della ricorrente chiede “l’equo ristoro di commissioni e spese assicurative non rimborsate in sede di estinzione anticipata” per entrambi i prestiti, ritenendoli “unica operazione” per complessivi € 8.206,94. Chiede altresì € 2.000,00 quale danno per la stipula “ante termine” (art. 39 del DPR 180/50) e € 1.000,00 per le spese legali.

1.1. – Pur in assenza di eccezione da parte dell’intermediario occorre rilevare che con riguardo al contratto n. 40792 stipulato nel 2007 ed estinto nel 2008 deve dichiararsi l’incompetenza temporale dell’Arbitro (in quanto il contratto è stato estinto prima del 1.1.2009).

L’estinzione anticipata del finanziamento in data 29.2.2008 - ovvero “il momento in cui si è realizzato il danno causato dal comportamento imputato all’intermediario” - secondo l’orientamento più volte fissato dai Collegi (cfr. dec. nn.1560/2011 e 2177/2011) - è infatti intervenuta fuori dai termini previsti dalle disposizioni ABF.

Più precisamente le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari”, adottate con provvedimento della Banca d’Italia del 12 dicembre 2011 (e successivi aggiornamenti), dispongono infatti che: «Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (sez. I, § 4).

Per tale motivo la domanda relativa al contratto n. 40792 deve dichiararsi inammissibile. Sussiste invece per le medesime ragioni la competenza in relazione contratto n. 49789.

2. - Si deve esaminare una eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario. Ed allora in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva con riguardo agli oneri assicurativi, costituisce orientamento costante di questo Collegio quello secondo cui il collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e la connessa polizza assicurativa fonda la legittimazione passiva dell’intermediario in relazione alla relativa domanda di rimborso, in linea con quanto al riguardo disposto dall’art. 121, co. 2, T.U.B. e dal relativo accordo ABI-ANIA (Coll. Roma, dec. n. 3378/2013 e dec. 4138/2013; sul punto, di recente, Coll. Coordinamento, dec. 6167/2014).

L’eccezione proposta deve quindi essere respinta.

2.1. – Occorre preliminarmente esaminare la richiesta di risarcimento danni per “estinzione ante-termine” correlata alla c.d. “pratica dei rinnovi”. Questo Collegio ha già avuto modo più volte di precisare in situazioni del tutto analoghe che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il relativo contratto di cessione del quinto della sua retribuzione non è stato stipulato in violazione della norma imperativa che è dettata dall’art. 39 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Coll. Roma, n. 3025/2013). Infatti, il comma 3 della suddetta disposizione legislativa così recita: «Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratto la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione».

In particolare, sulla questione dei “rinnovi” la norma citata pone espressamente nei contratti della specie limiti temporali e condizioni specifiche che nella fattispecie oggetto del ricorso risultano rispettate:

a) condizione per ogni nuovo prestito è che “il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all’estinzione della cessione in corso”. Nel caso di specie infatti la nuova cessione viene stipulata a febbraio 2008 quando risulta estinto il primo finanziamento (cfr. conteggio di estinzione allegato al ricorso);

b) limiti temporali: la cessione stipulata nel 2007 aveva una durata di 6 anni mentre il nuovo prestito è decennale (“...Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione”). Quindi - come nel caso in questione - la legge non pone nessun limite di tempo se il beneficiario passa da una cessione quinquennale ad una decennale.

La relativa domanda quindi è priva di pregio e non può trovare accoglimento.

3. - In relazione al merito della controversia, questo Collegio ha già affrontato liti analoghe pervenendo all’accoglimento dei relativi ricorsi (per tutte si rinvia alla decisione n. 2144/2011 e più recentemente alla dec. n. 1705/2013) ed anche per il ricorso in esame sussistono i presupposti per pervenire ad un esito positivo. Peraltro, di recente è intervenuto anche il Collegio di Coordinamento che ha chiarito e ribadito i principi e le regole applicabili a fattispecie analoghe (si rinvia per le ampie ed articolate motivazioni alla decisione n. 6167/2014).

3.1. - Sulla questione occorre ricordare che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato (ex art. 125, comma 2, TUB, nella previgente formulazione), considerando altresì che «tale

facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo» (art. 3, comma 1, decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992). Disciplina da ultimo confluita nell'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, norma sostanzialmente ricognitiva di quella sopra riportata ed applicabile alla fattispecie in esame.

3.2. - Peraltro, nel provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 era stato già precisato che tra i costi menzionati nell'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 8 luglio 1992, sono da ricomprendere anche quelli sostenuti per il pagamento dei premi delle polizze assicurative "richieste per legge" (il riferimento è all'art. 54, DPR 180/1950, che fa riferimento all'assicurazione sulla vita e a quella contro i rischi di impiego). A seguito di tale puntualizzazione – ribadita successivamente con la Comunicazione in data 7 aprile 2011 – la fondatezza delle richieste di rimborso (per la quota non maturata) dei premi di assicurazione pagati in via anticipata avanzate nei confronti degli intermediari bancari dai soggetti ai quali il finanziamento è stato erogato non è revocabile in dubbio (in termini, dec. 962/2012).

3.3. - Il medesimo principio viene più recentemente riaffermato e specificato da altra disposizione di legge in relazione proprio al costo delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti; ed infatti il legislatore ha statuito che «Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo» (art. 22, comma 15-quater, D.L. 179/2012, comma inserito dalla legge di conv. n. 221/2012).

Il Collegio ritiene che tale principio espressamente specificato dal legislatore, rafforzi sia pur in via ermeneutica la lettura dell'art. 125-sexies TUB del quale appare complementare, rilevando sempre lo stretto nesso funzionale e di accessorietà che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo e costituendo chiaramente il premio versato una voce del costo totale del credito.

Non vi è dubbio pertanto in ordine al diritto del cliente ad ottenere il rimborso di una parte delle commissioni e del premio per la polizza assicurativa integralmente versati in fase di estinzione anticipata del finanziamento.

4. - Alla luce della disciplina anzidetta, acquista fondamentale rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante la cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere.

Sulla questione il Collegio di Coordinamento ha posto in evidenza come dal contesto normativo emerga che se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto", senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza in primo luogo che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed in secondo luogo che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in

ragione del tempo, e di conseguenza che essi sono da rilevare pro rata temporis (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).

Peraltro, dalla esperienza dei Collegi ABF emerge come le prassi negoziali in voga nel settore dei finanziamenti personali con cessione del quinto indichino una deriva indirizzata ad accrescere i caricamenti di costi formalmente mediatizi ed assicurativi rispetto all'ammontare degli interessi corrispettivi.

In questo contesto non sono unicamente ragioni di teoria ermeneutica, che pure sono autosufficienti, quelle che giustificano in rifiuto di un rinvio alle prassi effettive sotto il solo controllo di non iniquità degli esiti cui esse pervengono settorialmente e consigliano piuttosto di aderire alle indicazioni provenienti dalla fonti regolatrici secondarie le quali sono chiaramente orientate ad imporre in primo luogo una perfetta trasparenza ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili, sia a tutela della integrità dei mercati concorrenziali, sia ad illuminazione del potenziale cliente, il quale deve essere posto in grado di capire che l'elevato, e talvolta abnorme, caricamento di costi mediatizi ed assicurativi, va solo a suo svantaggio ed è quindi opportuno cercare sul mercato una fonte di finanziamento alternativa; ed in secondo luogo sono orientate ad indicare come la regola efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di trasparenza consiste nel considerare recurring – e quindi rimborsabili – tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati; ed infine ad indicare che per i costi recurring il criterio di calcolo dei costi rimborsabili debba essere quello del pro rata temporis e non già quello che fa riferimento al piano di ammortamento (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).

4.1. - A quest'ultimo riguardo non può sfuggire al Collegio che il criterio applicato nel caso in esame dalla parte resistente nel distinguere i costi "up front" e quelli "recurring", coincidente o comunque simile con quelli adottati da non pochi intermediari, appare arbitrario e comunque non conforme a ragionevolezza. Non senza considerare che il criterio di distinzione e di calcolo debba essere chiarito preventivamente nel rispetto del fondamentale principio di trasparenza, non essendo quindi equiparabili le informazioni fornite ex ante con quelle fornite ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata.

Ed infatti, nel caso in questione l'intermediario afferma che gli abbuoni sulle commissioni che ha conteggiato in sede estintiva sono stati determinati "secondo un piano di ammortamento alla francese ed una curva che decresce con il rimborso delle rate". Tale modalità non risulta peraltro concordata con il ricorrente nei contratti.

Questo Collegio con riferimento a tale criterio ha già avuto modo di stigmatizzarlo precisando che «si tratta di un metodo di calcolo predisposto inserendo nel piano di ammortamento voci relative ai costi del credito, diversi dagli interessi originariamente non compresi nel piano di ammortamento, ma inserite ex post al solo fine di quantificarne l'ammontare soggetto a riduzione. Ne consegue un trattamento che porta a un risultato sensibilmente sfavorevole al ricorrente, che si traduce in una sostanziale violazione del principio di legge che sancisce l'obbligo di rimborso dei costi dovuti per la vita residua del contratto» (Coll. Roma, dec. n. 4452/2013; sul punto, più di recente si è espresso anche il Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

In merito alla figura dell'agente - che ha percepito parte delle commissioni di intermediazione – si osserva che nell'ambito del contratto non è stata esplicitata la natura dell'attività svolta in favore del ricorrente che ne sopporta il costo; in calce ai contratti è (poco) leggibile il timbro di una persona fisica con una firma illeggibile quale "collaboratore" dalla stessa società finanziaria, ciò indica che tale soggetto è riferibile alla rete di vendita di quest'ultima.

Da ciò deriva che anche le somme corrisposte a quest'ultimo titolo dal ricorrente debbono essere computate ai fini della "riduzione" prevista dal citato art. 125-sexies e quindi restituite dall'intermediario resistente se versate in eccesso... Ciò posto, nel caso di specie

l'addebito delle provvigioni riconosciute all'agente si fonda su di una clausola contrattuale che il Collegio giudica dotata di descrizione tanto varia quanto scarsamente dotata di significatività (Coll. Roma, dec. n.4020/2013).

4.2. - Quanto ai costi "recurring" occorre precisare che in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall'ammontare delle somme amministrare ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l'ammontare complessivo del prestito amministrato i costi "recurring" non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare. Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (motivazione e conclusioni di cui alla dec. n. 6167/2014).

4.3. - Il Collegio ritiene pertanto che: a) siano da rimborsare, per la parte non maturata, costi e oneri pagati anticipatamente, compreso il premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring - come è nel caso in esame -, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto alla restituzione a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

4.4. - Ciò premesso, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, dalla lettura della documentazione agli atti, si può schematizzare e riepilogare quali sono le somme versate per commissioni ed oneri assicurativi oltre che le somme già restituite e quelle dovute mediante l'applicazione dei criteri di calcolo sopra esposti:

<i>n. rate del prestito (120) n. rate a scadere n.72 (n. 48 pagate)</i>	<i>Totale</i>	<i>Rimborso effettuato resistente</i>	<i>dalla</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Oneri ancora da retrocedere</i>
<i>commissioni bancarie</i>	3.875,26	1.474,63		2.325,15	850,52
<i>Commissioni accessorie</i>	4.158	-		2.494,8	2.494,8
<i>Costi assicurativi</i>	697,51	-		418,50	418,50
TOTALE					<u>3.763,82</u>

L'intermediario dovrà pertanto versare al ricorrente l'importo totale di euro 3.763,82 oltre interessi moratori al tasso legale dalla data del reclamo al saldo effettivo.



5. – Quanto alla domanda di rimborso per spese di assistenza professionale (da intendersi quale domanda risarcitoria), il Collegio osserva che se è ben vero che la procedura dinanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un avvocato, tuttavia non può disconoscersi la rilevanza, sotto il profilo del danno patrimoniale, delle spese che la parte abbia dovuto comunque sostenere per veder accolte le sue ragioni. Nel caso in esame la complessità delle tematiche affrontate rendono non disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale. Ciò posto, ritiene che le spese in questione possano essere liquidate in via equitativa nell'importo di euro 250,00 e conseguentemente ne dispone il versamento in favore del ricorrente ponendolo a carico dell'intermediario resistente.

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS